

## Legge Regionale 8 settembre 1998, n. 31

---

### Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale n. 7/1990 (1) (2)

*Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 settembre 1998*

**TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON L.R. DI ABROGAZIONE TOTALE 11 dicembre 2003, n. 33.**

---

#### Art. 1

[1. Il 3° comma dell'art. 16 della L.R. 2 marzo 1990, n. 7 è così sostituito: Ai componenti delle Commissioni costituite a norma degli artt. 13 e 16 della L.R. n. 7/1990 è corrisposto un gettone di partecipazione di lire 100.000 per ciascuna giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute, e comunque per un massimo di due giornate, nonché ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura previste dall'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

2. Alla corresponsione dei compensi provvede il soggetto gestore dell'attività formativa nell'ambito dei finanziamenti a ciò disposti.  
L'entità del gettone è aggiornata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ogni cinque anni in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.]

#### Art. 2

[1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.]

---

#### NOTE

(1) COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA  
L.R. concernente "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 7/90"

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 127 della Costituzione, concernente anche l'anticipata promulgazione ed entrata in vigore del provvedimento, dichiarato urgente, per l'intervenuto consenso governativo. Il Governo, inoltre, precisa che la corresponsione del gettone di presenza è dovuto al personale estraneo all'amministrazione regionale. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO (Civitate)

(2) la presente legge è stata abrogata dall'art. 40, L.R. 11 dicembre 2003, n. 33, fatto salvo quanto previsto per il regime transitorio dall'art. 37 della stessa legge. Detto articolo ha abrogato anche la L.R. 2 marzo 1990, n. 7, fatto salvo, anche per quest'ultima, il regime transitorio di cui sopra.